

CONVENZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DEL SECONDO FRONTE DI STAZIONE DI
BARLETTA CENTRALE SU VIA VITTORIO VENETO

Tra

Ferservizi S.p.A. /RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato – per brevità, di seguito, con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa 1, in seguito denominata per brevità “Ferrovie”, codice fiscale 01585570581, rappresentata dal Dott. Ing. nato a..... il, nella sua qualità di, giusta la procura rilasciata dal con da una parte

e

Regione Puglia (di seguito denominata per brevità Regione), con sede in Bari via n., codice fiscale e partita IVA n. rappresentata da, nato a il, nella sua qualità di

e

Comune di Barletta (di seguito denominato per brevità Comune), con sede in Barletta Via/Piazza, codice fiscale, rappresentata da, nato a il, nella sua qualità di

e

Ferrotramviaria S.p.A. (di seguito denominata per brevità Ferrotramviaria), con sede in Roma Piazza Giovanni Winckelmann, 12, codice fiscale 00431220581

e partita IVA n. 00890311004, gestore delle Ferrovie nord barese (FERROVIA Bari-Barletta), rappresentata da, nato a il, nella sua qualità di di seguito congiuntamente denominate “Parti”.

PER

disciplinare la realizzazione, da parte di Ferrotramviaria dei lavori di realizzazione della sistemazione del secondo fronte di stazione su Via Vittorio Veneto con prolungamento del sottopasso pedonale della Stazione ferroviaria, modifica dei binari e realizzazione di un nuovo fabbricato di stazione

PREMESSO CHE

1. In data 10/10/2011 venne sottoscritto un “*Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia, RFI, FS-Sistemi Urbani per la razionalizzazione e il potenziamento della rete ferroviaria, i connessi interventi compensativi e la valorizzazione di aree ferroviarie dismettibili*” che, tra l’altro, prevede all’art. 3 l’intervento denominato “*Potenziamento dell’accessibilità e dell’interoperabilità RFI-FERROVIE NORD BARESE nella stazione di Barletta*” per la definizione dell’ingresso nella stazione di Barletta della linea regionale Bari-Barletta;
2. La Ferrotramviaria è soggetto attuatore per conto della Regione Puglia del Grande Progetto “Adeguamento ferroviario dell’area metropolitana Nord-barese“ finanziato con fondi dell’Unione Europea FESR 2007-2013 nell’ambito del quale è prevista l’interconnessione della linea ferroviaria regionale Bari-Barletta alla Rete Ferroviaria Italiana nella stazione di Barletta Centrale;

3. Tra le opere previste nel citato Grande Progetto è compresa anche la sistemazione del secondo fronte di Stazione lato Via Vittorio Veneto con contestuale prolungamento del sottopasso pedonale della Stazione ferroviaria, modifica dei binari e realizzazione di un nuovo fabbricato di stazione;
4. Il Grande Progetto è stato già esaminato dal Comune di Barletta che in occasione della procedura V.I.A., conclusasi con il parere espresso dal Servizio Ecologia della Regione Puglia con Determina Dirigenziale n. 57 del 14/3/2011, ha espresso il proprio nulla osta con prescrizioni;
5. A seguito di numerosi incontri promossi dalla Regione Puglia alla presenza dei rappresentanti delle parti che sottoscrivono il presente atto si è addivenuti alla individuazione di una soluzione progettuale che presuppone l'assunzione di impegni da parte dei diversi soggetti interessati;
6. Durante gli incontri sopra menzionati si è definita un'ipotesi progettuale che comporta l'utilizzo di suoli di proprietà di Ferrovie che risultano non più necessari ai fini dell'esercizio ferroviario di Rete Ferroviaria Italiana e che pertanto possono essere oggetto di trasferimento alla Regione Puglia, e per essa alla Ferrotramviaria per la quota relativa alle infrastrutture ferroviarie, e in parte al Comune per la quota parte relativa a viabilità;
7. Per la cessione delle suddette aree di Ferrovie in linea con quanto previsto dal Protocollo sopra citato sottoscritto in data 10/10/2011 ritiene di dover risolvere unitariamente la situazione dei propri immobili rientranti nella stazione di Barletta comprendendo anche quelli posti sul fronte

principale di Stazione per i quali sono stati già avviati degli incontri con il Comune per la relativa ritipizzazione;

8. I tempi per la suddetta ritipizzazione delle aree poste sul fronte principale di stazione non sono compatibili con quelli relativi alla realizzazione degli interventi sul secondo fronte di stazione lato Via Vittorio Veneto e pertanto si deve procedere disgiungendo le due problematiche garantendo a Ferrovie il giusto ristoro per la cessione delle aree necessarie agli interventi compresi nel Grande Progetto;

9. Il Comune si impegna a definire in tempi certi la soluzione della ritipizzazione delle aree ferroviarie poste sul fronte principale di Stazione il che comporterebbe una compensazione delle aree che Ferrovie si rende disponibile a cedere per la realizzazione degli interventi legati al Grande Progetto;

10. Qualora tuttavia la ritipizzazione delle suddette aree non si rendesse possibile per qualsiasi motivo, la Regione Puglia acconsente che il costo di acquisto delle aree venga riconosciuto a Ferrovie secondo la quantificazione concordata e che graverà sul finanziamento del Grande Progetto;

11. Ferrovie dà la disponibilità di spostare la cabina elettrica posta a margine delle aree ferroviarie in adiacenza alla Via Vittorio Veneto impegnandosi in tempi compatibili con l'avvio dei lavori compresi nel Grande Progetto a spostare le apparecchiature presenti nella suddetta cabina e ad effettuare tutte le modifiche necessarie garantendo comunque piena funzionalità alla stazione ferroviaria che i suddetti servizi utilizza;

12. Al fine di avviare i lavori in tempi compatibili con i termini fissati per il finanziamento comunitario disponibile si rende necessario sottoscrivere la presente Convenzione al fine di dare certezza dell'iter amministrativo; TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Valore delle premesse

Le suesposte premesse vengono dalle parti confermate e dichiarate parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

Oggetto

La presente convenzione regola esclusivamente le modalità, le competenze e i costi delle aree necessarie per realizzare il secondo fronte di stazione di Barletta Centrale per l'attestamento della ferrovia regionale Bari-Barletta, per la realizzazione del prolungamento del sottopasso ferroviario, della sistemazione della viabilità di Via Vittorio Veneto previa demolizione della cabina elettrica di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana posta in adiacenza della Via Vittorio Veneto medesima, modifica del piano di binari della Ferrovia Bari Barletta e realizzazione di un nuovo fabbricato di stazione per la Ferrovia regionale di interconnessione tra la viabilità comunale e il sottopasso pedonale ferroviario esistente.

La soluzione progettuale proposta viene allegata alla presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale.

Non sono oggetto della presente convenzione le condizioni di accesso all'infrastruttura di RFI, la gestione della circolazione e le competenze e procedure per la manutenzione degli impianti nonché le condizioni per la

fornitura da parte di RFI del servizio di alimentazione della Trazione Elettrica della linea regionale Bari-Barletta, che saranno invece stabilite in altra apposita convenzione nella quale verranno concordate le modalità di interoperabilità ferroviaria tra le due linee ferroviarie.

Art.3

Caratteristiche tecniche dell'intervento

L'intervento è costituito principalmente dalle seguenti lavorazioni:

A) Interventi di competenza Ferrotramviaria

- Demolizione dei binari non utilizzati di Rete Ferroviaria Italiana rientranti nell'area degli interventi di competenza Ferrotramviaria indicati nella planimetria allegata;
- Demolizione della parte terminale dei binari attualmente utilizzati dalla Ferrovia Bari-Barletta al fine di realizzare i due tronchini di cui alla planimetria allegata;
- Demolizione del fabbricato di stazione della Ferrovia Bari-Barletta e realizzazione del nuovo fabbricato secondo il progetto allegato e prolungamento del sottopasso pedonale esistente della Stazione di Barletta;
- Demolizione del fabbricato cabina elettrica di Rete Ferroviaria Italiana posta su Via Vittorio Vento, previa dismissione degli impianti ivi allocati;
- Realizzazione degli interventi di sistemazione viario previsti nel progetto allegato con predisposizione del tunnel alla sua prosecuzione futura per il collegamento con il parcheggio multipiano previsto dal Comune di Barletta sul lato monte di Via Vittorio Veneto;
- impianto di illuminazione dell'area interessata dagli interventi;

- tutta l'impiantistica necessaria per la gestione delle nuove opere;
- eventuali modifiche/spostamenti di interferenze con le opere della presente convenzione.

B) Interventi di competenza di Ferrovie

- Dismissione degli impianti presenti nella cabina elettrica posta a margine di Via Vittorio Veneto ed interferenti con la realizzazione dei nuovi interventi di cui al progetto allegato; la Ferrotramviaria dovrà richiedere la disponibilità delle relative aree con un preavviso di giorni così da consentire le attività di disattivazione dei relativi impianti;
- Cessione delle aree oggetto del progetto non appena fossero necessarie per l'avvio dei lavori di competenza di Ferrotramviaria e pertanto a semplice richiesta di quest'ultima previo preavviso di 30 giorni;

Art. 4

Tempi di realizzazione

Il tempo complessivo per l'espletamento della progettazione, dell'attività negoziale e della realizzazione delle opere di competenza di Ferrotramviaria è pari a 7 mesi a partire dalla sottoscrizione della presente Convenzione, subordinatamente all'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie.

Le attività di progettazione saranno avviate immediatamente alla sottoscrizione della presente Convenzione.

Anche Ferrovie si impegna ad accelerare le attività di dismissione della cabina elettrica di Via Vittorio Veneto in modo che il suddetto sia disponibile per le attività di Ferrotramviaria.

L'inizio delle attività di realizzazione, la cui durata è prevista pari a 12 mesi, è tuttavia subordinato alla consegna di tutte le aree di competenza Ferrovie ed

alla dismissione della cabina elettrica di RFI che dovrà essere avviata entro mesi dalla data che verrà comunicata da Ferrotramviaria in base alle tempistiche legate all'affidamento dei lavori di propria competenza.

Della consegna delle aree di competenza di Ferrovie e della cabina elettrica di Via Vittorio Veneto verrà dato atto mediante apposito verbale.

Si riporta in allegato il crono programma delle attività relative alla presente Convenzione.

Art. 5

Oneri economici

Come già specificato all'art.4, verranno realizzate direttamente da Ferrotramviaria tutti gli interventi di cui al punto A) dell'art. 3, per un importo presunto complessivo, di (euro/00) salvo conguaglio oltre IVA.

Nel predetto importo sono compresi i costi per la progettazione ed esecuzione di tutte le opere a cura di Ferrotramviaria come indicate all'art. 3 lett. A, comprensive del costo degli interventi di competenza di Ferrovie presuntivamente pari a €, salvo conguaglio, necessari per la dismissione della cabina elettrica di Via Vittorio Veneto. Sono altresì compresi gli oneri eventualmente da corrispondere a Ferrovie per l'area occupata dagli interventi in argomento per un importo di € stimato da Ferrovie. Detto importo verrà erogato solo e soltanto qualora entro il termine di un anno il Comune non abbia provveduto alla ritipizzazione delle aree di Ferrovie poste in corrispondenza del fronte principale di Stazione di Barletta Centrale.

Qualora invece il Comune dovesse procedere alla ritipizzazione delle aree di Ferrovie poste sul fronte principale di stazione, e quindi non dovesse essere più

necessario corrispondere l'onere per l'acquisizione delle aree di Ferrovie necessarie per la realizzazione degli interventi in argomento, il relativo importo verrà impiegato per realizzare opere connesse agli interventi di competenza Ferrotramviaria nella Stazione di Barletta Scalo per migliorarne l'accessibilità.

La Ferrotramviaria si impegna a corrispondere a Ferrovie l'importo per gli interventi relativi alla cabina al completamento degli interventi e previa rendicontazione dei relativi oneri effettivamente sostenuti incrementati del 10% per spese generali secondo le seguenti modalità:

- a) €.,00 oltre IVA, quale anticipazione, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta avanzata di dismissione da parte di Ferrotramviaria, la cui efficacia resta pertanto subordinata al versamento a favore di Ferrovie dell'importo di cui sopra.
- b) €.,00 oltre IVA, con successivi versamenti in favore di Ferrovie, a fine lavori, entro 30 giorni dalla data presentazione delle varie fatture che riporterà, in allegato, il dettaglio dei relativi Stati d'Avanzamento Lavori e dei costi di personale e materiali sopra indicati, da cui verrà detratto l'importo dell'anticipazione di cui al punto a).

Qualora il versamento delle somme relative al pagamento delle fatture sia ritardato, Ferrotramviaria dovrà versare gli interessi legali sulle somme dovute.

Qualora la Ferrotramviaria non effettuasse i pagamenti di cui al precedente punto b) entro novanta giorni dalla data della presentazione fattura, Ferrovie procederà alla sospensione delle lavorazioni e tutti i danni e gli oneri conseguenti faranno carico alla Ferrotramviaria.

Sono a carico di Ferrotramviaria, in qualità di soggetto attuatore per conto della Regione, le responsabilità in merito ai vincoli derivanti dalla fonte di

finanziamento e all'obbligo di rendicontazione all'Unione Europea.

Gli importi di cui sopra saranno erogati ad Ferrovie mediante versamento sul

c.c. codice IBAN

Art. 6

Esecuzione dei lavori

Si stabilisce che tutti gli interventi indicati al punto B) dell'art.3 verranno realizzati direttamente da Ferrovie a spese di Ferrotramviaria in considerazione della forte interferenza degli stessi con gli impianti RFI esistenti.

L'inizio dei lavori delle suddette opere è subordinato all'approvazione, da parte di RFI, della Progettazione Esecutiva degli interventi e alla sottoscrizione dei verbali di accordi per la cantierizzazione degli interventi nel rispetto delle procedure di RFI vigenti.

Al Collaudo ed alla Direzione dei Lavori delle opere da realizzare provvederà Ferrotramviaria e Ferrovie, ognuno per la parte di rispettiva competenza realizzativa.

Art. 7

Disposizioni per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori

I lavori di competenza di Ferrotramviaria dovranno svolgersi in modo da garantire comunque la sicurezza e la continuità dell'esercizio ferroviario, secondo le prescrizioni, le modalità, i tempi e le limitazioni che verranno impartite da Ferrovie, nonché in rispetto delle prescrizioni legislative correnti in materia di salute e sicurezza fisica negli ambienti di lavoro di cui, in particolare, si richiama il D. Lgs. n. 81/2008.

Il cantiere di lavoro dovrà essere adeguatamente separato dalla sede di RFI mediante la realizzazione di apposita recinzione su tutto il fronte confinante

con gli impianti ferroviari. E' fatto divieto assoluto di occupare la sede ferroviaria sia con mezzi d'opera che da parte di personale comunque dipendente. Tale divieto dovrà essere efficacemente segnalato con appositi cartelli, da posizionare su più punti della recinzione di cui sopra. Essendo i lavori realizzati da Ferrotramviaria o suo appaltatore, fortemente correlati con l'attività di RFI, dovrà essere attivato il "coordinamento" nell'ambito del cantiere, in conformità al titolo IV-L.81/2008, da parte del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, incaricato dalla Ferrotramviaria.

Art. 8

Collaudo delle opere

Ultimati i lavori che formano oggetto della presente Convenzione e realizzati i collaudi parziali delle rispettive opere di competenza, Comune di Barletta, Ferrovie e Ferrotramviaria eseguiranno, congiuntamente, una ricognizione degli impianti al fine di constatare l'ultimazione complessiva dei lavori medesimi nonché la rispondenza degli stessi al progetto e la loro corretta esecuzione sia per la parte realizzata da RFI sia per la parte realizzata da Ferrotramviaria.

L'esito favorevole di tale visita sarà fatto risultare da apposito verbale sottoscritto tra le parti.

Art.9

Proprietà delle opere degli impianti

La parte di opere che verrà destinata a viabilità dovrà essere trasferita al Comune di Barletta previa sottoscrizione di apposito atto con Ferrovie mentre la parte relativa alle opere ferroviarie che verranno gestite da Ferrotramviaria dovranno essere trasferite da Ferrovie alla Regione Puglia con apposito atto

che verrà stipulato a fine lavori a seguito della definizione delle rimanenti aree di proprietà Ferrovie poste sul fronte di stazione di Barletta oppure a seguito del pagamento del relativo indennizzo da parte di Ferrotramviaria così come previsto dall'art. 5.

La Ferrotramviaria, ultimati i lavori della sede, si impegnano a volturare a favore della Regione Puglia o del Comune così come sopra definito.

Art.10

Modifiche dell'intervento

Le modifiche o i lavori di qualsiasi genere che dovessero rendersi necessari durante l'esecuzione dell'intervento, sia per nuove esigenze di Ferrovie o di Ferrotramviaria o del Comune che per imprevisti tecnici od esecutivi, saranno eseguiti solo se condivisi con opportuni accordi tra le Parti.

Art. 11

Esonero responsabilità

Ferrotramviaria si obbliga di tenere Ferrovie completamente sollevata ed indenne da qualunque responsabilità nonché da ogni reclamo azione o molestia che pervenisse da terzi per qualsiasi causa ragione od azione in dipendenza della realizzazione delle opere di competenza di Ferrotramviaria.

Art. 12

Sfruttamento spazi pubblicitari nei cantieri di lavoro

Lo sfruttamento pubblicitario degli spazi disponibili in relazione alla realizzazione dell'opera, in corso dei lavori, sarà oggetto di separato accordo tra Ferrovie o per essa altro soggetto delegato e la Ferrotramviaria.

Art. 13

Decorrenza - Durata

La presente Convenzione decorrerà, a tutti gli effetti, dalla data di sottoscrizione della stessa ed avrà durata fino al collaudo definitivo delle opere oggetto della presente Convenzione.

Art. 14

Oneri fiscali

Sono a carico di Ferrotramviaria e di Ferrovie le spese di stipulazione, scritturazione e registrazione (se necessaria) del presente atto e quelle di bollo.

I tributi fiscali inerenti e conseguenti al presente Atto sono a carico delle Parti contraenti secondo legge.

Il presente Atto, ai sensi dell'Art. 5 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131 è esente da registrazione fiscale fino al caso d'uso e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'imposta in misura fissa, giusto il disposto dell'art. 40 del citato Decreto.

Art. 16

Foro competente e domicilio tra le parti

Resta stabilito fra le Parti che le eventuali vertenze giudiziarie derivanti dalla presente Convenzione saranno deferite esclusivamente alla cognizione del Tribunale di Bari, con espressa esclusione di qualsiasi altro foro.

Agli effetti fiscali le parti dichiarano il loro domicilio come segue:

- Rete Ferroviaria Italiana S.P.A. in piazza della Croce Rossa 1 – 00161 Roma;
- Ferrotramviaria S.p.A. – Piazza G. Winckelmann, 12 – 00162 Roma;
- Regione Puglia _____
- Comune di Barletta _____

Art. 17

Informativa dati personali

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, le parti acconsentono al trattamento dei dati personali, dalle stesse forniti nell'ambito delle reciproche attività, nel rispetto della suddetta legge e degli obblighi di riservatezza, sulla base delle informazioni di seguito riportate.

Per trattamento di dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto, si intende la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati.

Le parti si danno reciproco atto che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali alle rispettive attività per le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- per dare esecuzione ad obblighi di legge;
- per esigenze di tipo operativo e gestionale;
- per esigenze preliminari alla stipula della convenzione;
- per dare esecuzione a prestazioni convenute.

La modalità di trattamento dei dati in argomento può prevedere l'utilizzo di strumenti automatici in grado di collegare i dati stessi anche ai dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti o definiti di volta in volta.

Le parti si danno altresì reciproco atto che, in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 come di seguito riportati:

- diritto di conoscere, mediante accesso gratuito, l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarla;

- diritto di essere informata circa i dati del legale rappresentante e circa le finalità e le modalità del trattamento;

- diritto di ottenere senza ritardo, a cura del legale rappresentante, ogni informazione riguardante i dati oggetto di trattamento;

- diritto di aggiornamento o rettifica o integrazione dei dati,

- diritto alla cancellazione dei dati, trasformazione in forma anonima, blocco dei dati trattati in violazione di legge;

- attestazione che le precedenti operazioni di aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione, blocco, ove poste in essere, sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano.

Titolari delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto sono, così come costituita nel presente atto, per Ferrovie il Responsabile della Struttura Operativa “Ingegneria e Tecnologie” della Direzione Territoriale Produzione di Bari.

Sono allegati al presente atto:

a) planimetria della sistemazione del secondo fronte di stazione di Barletta lato Via Vittorio Veneto e relative sezioni;

b) crono programma.

Stipulata in cinque originali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bari, li

Per Ferrovie _____

Per Regione Puglia _____

Per Comune di Barletta _____

Per Ferrotramviaria _____

BOLLA